



**ALLEGATO A alla Dgr n. 2190 del 27 novembre 2014**

pag. 1/7

**CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ FINALIZZATE ALLA PREVENZIONE E AL CONTRASTO DELLE DISCRIMINAZIONI RAZZIALI.**

TRA

Regione del Veneto con sede in Palazzo Balbi, Dorsoduro 3901, Venezia, P. IVA 02392630279, rappresentata da \_\_\_\_\_, domiciliata ai fini della presente Convenzione presso la sede della Giunta regionale, la quale agisce in questo atto nella veste di Direttore pro tempore della Sezione Flussi Migratori in attuazione della D.G.R. n. 2943 del 30 dicembre 2013.

E

Veneto Lavoro con sede in Venezia Mestre, Via Cà Marcello, n. 67 Codice Fiscale. e P. I.V.A. 03180130274, rappresentato da \_\_\_\_\_, domiciliato ai fini della presente Convenzione presso la sede suddetta, il quale agisce in questo atto nella sua qualità di Direttore e legale rappresentante dell'Ente Regionale Veneto Lavoro.

Di seguito anche cumulativamente, “Le parti”

PREMESSO

- a) Che con D.G.R. n. 467 del 20.03.2012 la Giunta Regionale ha approvato l'adesione al Protocollo di intesa di durata triennale proposto dall'Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali (UNAR) attraverso il quale potenziare e rafforzare le azioni di sistema in ambito regionale finalizzate alla prevenzione e al contrasto di qualsiasi forma di discriminazione razziale, nonché alla diffusione della conoscenza e consapevolezza sui diritti degli immigrati.
- b) Che in data 21.03.2013 è stato sottoscritto il sopra citato Protocollo di intesa volto, nello specifico, ad attivare rapporti di collaborazione permanente al fine di rilevare, combattere e prevenire ogni forma di discriminazione razziale, anche attraverso l'avvio delle procedure per l'istituzione, con l'assistenza tecnica fornita dall'UNAR, di un'Antenna Regionale attiva nella prevenzione dei comportamenti xenofobi e nel contrasto ad ogni causa e forma di discriminazione razziale.

- c) Che il Piano Triennale di massima 2013-2015 degli interventi nel settore dell'immigrazione, approvato con deliberazione n. 86 del 29.10.2013 dal Consiglio Regionale, include - tra le linee strategiche di azione - la prevenzione e il contrasto delle discriminazioni razziali e, nello specifico, individua le seguenti priorità:
- La prevenzione delle discriminazioni razziali ovvero la promozione di azioni finalizzate ad ostacolare il generarsi o il perdurare di comportamenti e atteggiamenti discriminatori che incidano sul patrimonio cul-turale e valoriale di ogni cittadino;
  - Il contrasto alle discriminazioni razziali e l'assistenza alle vittime, attraverso la rimozione di quelle condi-zioni che producono discriminazione e la contestuale promozione di azioni positive per l'eliminazione del-lo svantaggio sociale;
  - La diffusione di azioni volte alla condivisione e diffusione di buone pratiche sul territorio;
  - Il monitoraggio del fenomeno delle discriminazioni razziali tramite il costante monitoraggio del territorio, coinvolgendo i soggetti istituzionali e del mondo associativo che in vario modo già si occupano o che in-tendano occuparsi di prevenzione, contrasto e assistenza alle vittime di discriminazioni.
- d) Che la Regione del Veneto, con D.G.R. n. 1887 del 28.10.2013, ha dato avvio, in partenariato con l'Ente strumentale Veneto Lavoro, al Progetto RADAR "Rete Anti-Discriminazioni e Abusi Razziali" finanziato dal Fondo Europeo per l'Integrazione dei cittadini dei Paesi terzi (FEI) che ha consentito di costituire una rete atta a far emergere le discriminazioni razziali ed etniche in ambito lavorativo o professionale attraverso l'attivazione di sette nodi provinciali di raccordo.
- e) Che l'Ente strumentale Veneto Lavoro, istituito con L.R. n. 31/98 ed ente gestore dell'Osservatorio Regionale Immigrazione e della Rete Informativa Immigrazione in attuazione della D.G.R. n. 1544 del 26.08.2014, ha realizzato, in qualità di unico partner, le attività previste nel progetto RADAR e, in particolare, ha contribuito all'attivazione di un network territoriale sul tema dell'antidiscriminazione.
- f) Che il Programma annuale 2014 in materia di immigrazione, approvato con D.G.R. n. n. 1844 del 14.10.2014, prevede il consolidamento della sopra descritta rete territoriale e l'avvio dell'Osservatorio Regionale come punto di coordinamento e raccordo dei nodi territoriali

attivati nell'ambito del citato progetto RADAR, oltre che in attuazione del menzionato Protocollo d'intesa con l'UNAR;

- g) Che con D.G.R. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ la Giunta Regionale ha affidato all'Ente regionale Veneto Lavoro, ente strumentale della Regione e già gestore dell'Osservatorio Regionale Immigrazione, per un finanziamento complessivo di € 50.000,00, le attività finalizzate alla prevenzione e al contrasto delle discriminazioni razziali, ed ha approvato la stipula di una Convenzione con il medesimo Ente;
- h) Che con la medesima D.G.R. n. \_\_\_\_\_ è stato fatto obbligo a Veneto Lavoro di trasmettere alla Struttura Regionale competente in materia di immigrazione entro il 30.03.2015 il piano operativo delle attività che sarà sottoposto all'approvazione del Direttore della Sezione Flussi Migratori.

TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

**Art. 1** (Premessa)

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

**Art. 2** (Oggetto della Convenzione)

Oggetto della presente Convenzione è l'affidamento delle attività finalizzate alla prevenzione e al contrasto delle discriminazioni razziali all'Ente strumentale della Regione del Veneto, Veneto Lavoro, così come disposto da D.G.R. della Giunta Regionale \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, da realizzarsi secondo le linee guida elaborate dal Piano Triennale 2013-2015 degli interventi nel settore dell'immigrazione, approvato con Delibera del Consiglio regionale n. 86 del 29.10.2013 e dal Programma annuale attuativo per il 2014 approvato dalla Giunta regionale con D.G.R. 1844 del 14.10.2014 e, inoltre, in osservanza al Protocollo di intesa triennale siglato tra la Regione del Veneto e l'UNAR.

Nello specifico dovranno essere garantite da Veneto Lavoro le seguenti attività:

1. Rafforzamento della rete regionale anti-discriminazioni Rafforzamento ed estensione dei network provinciali di rilevazione dei casi di discriminazione in ambito lavorativo attraverso la diffusione dei protocolli di collaborazione RADAR:

- Definizione di schemi di attivazione della rete territoriale per interventi a supporto dei soggetti di-scriminati e promozione di azioni positive per l'eliminazione dello svantaggio sociale;
- Diffusione di azioni volte alla condivisione e diffusione di buone pratiche sul territorio.

2. Attivazione dell'Osservatorio Regionale dell'Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali (UNAR):

- Avvio dell'Osservatorio Regionale e connessione con il sistema informativo e statistico UNAR;
- Rilevazione e monitoraggio dei dati raccolti dalle Antenne territoriali.
- Analisi del fenomeno delle discriminazioni razziali tramite il costante monitoraggio del territorio, coinvolgendo i soggetti istituzionali e del mondo associativo che in vario modo già si occupano o che intendano occuparsi di prevenzione, contrasto e assistenza alle vittime di discriminazioni;

**Art.3** (Modalità di esecuzione)

Le azioni d'intervento indicate nell'art. 2 della presente Convenzione saranno organizzate e realizzate da Veneto Lavoro con le modalità indicate nel piano operativo delle attività, comprensivo della programmazione dei rilasci e delle modalità di utilizzo delle risorse assegnate, che dovrà essere trasmesso alla Regione del Veneto, per la successiva approvazione da parte del Direttore della Sezione Flussi Migratori, entro e non oltre il 30.03.2015.

**Art. 4** (Comunicazione)

Veneto Lavoro dovrà presentare alla Sezione Flussi Migratori una relazione semestrale di monitoraggio sull'attività svolta e una relazione sui risultati finali.

**Art. 5** (Durata)

La presente Convenzione è valida ed efficace tra le parti sino al 30.10.2016 e comunque, resta valida ed efficace fino all'esatto ed integrale adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali qui disciplinate.

**Art. 6** (Finanziamento e valutazione dei risultati)

Per l'esecuzione della presente Convenzione è previsto un finanziamento di € 50.000,00 (euro cinquantamila/00) comprensivi degli oneri contributivi e fiscali nelle misure di legge.

Veneto Lavoro dovrà redigere ed inviare alla competente struttura regionale, Sezione Flussi Migratori, entro e oltre la predetta data del 30.03.2015, il piano operativo delle attività comprensivo della programmazione dei rilasci e delle modalità di utilizzo delle risorse assegnate. Su richiesta di Veneto Lavoro, debitamente motivata e solo per gravi motivi, il Direttore della Sezione Flussi Migratori potrà concedere una proroga, non superiore ad un mese, di tale data.

Il finanziamento verrà erogato in un'unica soluzione ad avvenuta approvazione da parte della competente Sezione, del rendiconto finale e della relazione sugli interventi, che dovranno pervenire alla competente Sezione entro e non oltre il 30.09.2016.

Veneto Lavoro si impegna a mettere a disposizione della Regione del Veneto tutti i dati, le informazioni e i documenti relativi alla realizzazione delle attività previste all'articolo 2 della presente Convenzione al fine della valutazione dei risultati ottenuti.

**Art. 7 (Revoca e risoluzione)**

La Regione del Veneto si riserva la facoltà di revocare l'affidamento, in qualunque momento, dando congruo preavviso, qualora in base a nuove ragioni o fatti, non imputabili alle parti, ritenga non più conforme al pubblico interesse la realizzazione del progetto oggetto della Convenzione stessa.

In tal caso l'affidatario sarà sollevato da ogni impegno legittimamente assunto ad esecuzione della Convenzione mediante il pagamento delle attività svolte e degli oneri sostenuti nonché degli impegni onerosi già assunti in forma irrevocabile.

In caso di grave ritardo o negligenza da parte dell'affidatario nell'adempimento degli obblighi derivanti dalla presente Convenzione, la Regione ha facoltà, previa diffida ad adempiere nei tempi stabiliti, di risolvere la convenzione senza alcun onere di spesa a suo carico per il lavoro svolto da Veneto Lavoro; in tal caso l'importo anticipato, comprensivo degli interessi maturati, dovrà essere restituito.

**Art. 8 (Modifiche e integrazioni)**

La presente Convenzione costituisce la manifestazione integrale delle intese raggiunte e potrà essere modificata o integrata esclusivamente per atto scritto.

**Art. 9** (Comunicazioni tra le parti)

Ogni comunicazione tra le parti relativa alla presente Convenzione dovrà avvenire in forma scritta a mezzo PEC e comunque secondo le vigenti disposizioni di legge.

**Art. 10** (Obblighi di informazione)

Le parti si impegnano a tenersi costantemente e reciprocamente informate su tutto quanto abbia diretta o indiretta relazione con l'attuazione degli impegni derivanti dalla presente Convenzione.

**Art. 11** (Controversie)

In caso di controversie in ordine all'applicazione delle clausole contenute nella presente Convenzione le parti si impegnano alla composizione amichevole delle stesse. In caso di esito negativo, per ogni eventuale controversia è competente il Foro di Venezia.

**Art. 12** (Trattamento dati personali e riservatezza)

Nell'attuazione delle attività di cui alla presente Convenzione le parti si impegnano all'osservanza delle norme e prescrizioni in materia di trattamento dei dati personali nel pieno rispetto di quanto previsto dalla D.Lgs 196/2003 e sue successive integrazioni e modifiche. Veneto Lavoro si obbliga ad osservare rigorosamente le regole del segreto a proposito di fatti, informazioni, conoscenze o altro di cui avrà comunicazione o prenderà conoscenza nella realizzazione del progetto in oggetto.

**Art. 13 (Clausole e protocollo di legalità)**

Veneto Lavoro si impegna a rispettare tutte le clausole di legalità di cui al Protocollo di legalità sottoscritto dalla Regione del Veneto in data 23 luglio 2014 ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

**Art.14** (Disposizioni finali)

Per quanto non esplicitamente indicato nel presente atto valgono le disposizioni di legge vigenti in materia.

**Art. 15** (Registrazione)

Le parti concordano di registrare il presente atto unicamente in caso d'uso.

**Art. 16** (Sottoscrizione)

La presente Convenzione, a pena di nullità, è sottoscritta con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma elettronica qualificata.

**Art. 17 (Clausola finale)**

Le parti dichiarano di aver letto la presente Convenzione composta da 17 articoli e di accettarne i termini e le condizioni.

Venezia, li \_\_\_\_\_

Letto, approvato e sottoscritto,

per la Regione

\_\_\_\_\_  
per Veneto Lavoro

\_\_\_\_\_